

Cantieri e appalti, cosa cambia con il Decreto Sicurezza

7 Novembre 2018

In arrivo nuovi adempimenti per cantieri e appalti: ampliata la platea dei destinatari della segnalazione di inizio attività dei cantieri e previste sanzioni più severe per chi fa ricorso a subappalti illeciti.

A prevederlo la **legge di conversione del DL sicurezza**, in discussione al Senato.

Monitoraggio cantieri: le novità introdotte

Il Decreto sicurezza **include anche il prefetto tra i destinatari della notifica preliminare** che il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a trasmettere prima dell'inizio dei lavori in alcuni cantieri temporanei o mobili, modificando il **Dlgs 81/2008** (Testo Unico sulla Sicurezza).

La norma precedente prevedeva, invece, una **notifica preliminare**, prima dell'inizio dei lavori, da inviare 'solo' **all'azienda unità sanitaria locale** e alla **sede dell'Ispettorato nazionale** del lavoro territorialmente competenti.

Il prefetto, comunque, aveva già assunto, con il codice antimafia (**Dlgs 159/2011**) funzioni per l'espletamento delle procedure di prevenzione di infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti; tra queste il **potere di accesso e di accertamento nei cantieri** delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici.

Ricordiamo che **l'obbligo di notifica si applica** a:

- cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea;
- cantieri che ricadano nella precedente categoria per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
- cantieri in cui operi un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

Appaltatori e subappaltatori: sanzioni più aspre per illeciti

L'articolo 25 del Decreto Sicurezza mira ad **inasprire il trattamento sanzionatorio** per le condotte degli appaltatori e dei subappaltatori, che facciano ricorso, illecitamente al subappalto.

Più nel dettaglio il provvedimento modifica la Legge 1982/646 che, nella formulazione vigente prima del Decreto, **puniva con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno** e con l'ammenda non inferiore a un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto chiunque, avendo **in appalto opere riguardanti la P.A.**, concede, anche di fatto, in subappalto o cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse senza autorizzazione del committente.

Inoltre, era prevista **l'applicazione della pena dell'arresto** da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo **anche nei confronti del subappaltatore** e dell'affidatario del cottimo.

Il DL sicurezza **trasforma i reati in questione da contravvenzioni in delitti**, puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in sub-appalto.

Inasprimento della pena, quindi, vale sia nei confronti degli **appaltatori** che **dei subappaltatori** e dell'affidatari del cottimo.

[decreto](#)

[bozza](#)